

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NENNI PIETRO, PERTINI, LUZZATTO, ANDÒ, ANGELINO, BASSO, BENSI, BERARDI, BERNARDI, BONOMELLI, BRODOLINI, CACCIATORE, CAPACCHIONE, CONCAS, CORONA ACHILLE, CURTI, DE LAURO MATERA, DE MARTINO FRANCESCO, DI PRISCO, DUCCI, DUGONI, FARALLI, FERRI, FIORENTINO, FOA, FORA, GATTI CAPORASO, GERACI, GHI-SLANDI, GUADALUPI, GUGLIELMINETTI, JACOMETTI, LAMI, LIZZADRI, LOMBARDI RICCARDO, LOPARDI, MAGNANI, MALAGUGINI, MANCINI, MARANGONE, MASINI, MATTEUCCI, MAZZALI, MEZZA, MINASI, NENNI GIULIANA, PIERACCINI, PIGNI, RICCA, RIGAMONTI, SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, SANTI, SCHIAVETTI, STUCCHI, TARGETTI, TOLLOY, TONETTI, VECCHIETTI

Annunziata il 25 giugno 1953

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge ci proponiamo di contribuire all'adempimento di un dovere che a questa Camera assegna il verdetto del suffragio popolare, espresso dai cittadini con il voto del 7-8 giugno corrente.

È superfluo riandare i motivi di sostanza che furono in Parlamento largamente dibattuti negli scorsi mesi, attorno i sistemi elettorali e il progetto di modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, presentato nello scorso ottobre dal Governo, e divenuto poi legge 31 marzo 1953, n. 148. Nel corso di quel dibattito fu più volte asserito, e confermato da onorevoli colleghi della maggioranza del tempo e dai rappresentanti del Governo, che la anzidetta legge 31 marzo 1953 veniva ad essere automaticamente sottoposta a *re-*

ferendum popolare nella sua sostanza; in quanto il nuovo sistema elettorale maggioritario, con essa instaurato, non avrebbe avuto corso nè effetto, se non suffragato dal voto della maggioranza degli elettori.

Ora il voto ha avuto luogo; e la maggioranza degli elettori si è espressa contro l'applicazione del nuovo sistema elettorale previsto dalla legge in parola, tanto da determinare, per la formazione di questa Camera, l'assegnazione dei seggi secondo il sistema di computo stabilito dalla legge anteriore, e cioè dalle norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Mentre verdetto popolare in senso sostanziale vi è stato così, esso peraltro non ha l'efficacia abrogativa della legge, che formalmente deriva soltanto da vero e proprio *referendum*. A questa Camera quindi compete trarre dal voto popolare le necessarie conclusioni, e

provvedere all'approvazione di un testo legislativo che, adeguando la legge elettorale alla volontà espressa dagli elettori, ripristini legalmente il sistema elettorale anteriore, e abroghi il nuovo sistema cui gli elettori hanno negato la loro approvazione.

Questo semplice atto sembra doveroso per questa Camera, in ossequio alla volontà popolare, e innanzi qualsiasi considerazione su emendamenti di qualsiasi sorta che possano comunque essere proposti in rapporto al sistema elettorale del testo unico del 1948: essi d'altronde non potrebbero in nessun caso prendere altro punto di partenza, che non sia il testo unico predetto; e pertanto sembra doversi procedere ora alla semplice abrogazione delle nuove norme contenute nella legge 31 marzo 1953, n. 148.

Ciò vale per i punti I e II, nei quali la legge stessa è articolata, e nei quali per l'appunto il nuovo sistema si concreta. Le medesime considerazioni sembrano valere altresì per il punto III, con il quale assai affrettatamente si volle coordinare il nuovo col vecchio sistema: e basterebbero i dubbi e le difficoltà di interpretazione palesatesi in questi giorni, in materia che per sua natura richiede la certezza del diritto e la celerità ed univocità della interpretazione, per dimostrare la necessità che il punto III segua la sorte dei due precedenti, e sia insieme ad essi abrogato, per riportarci nella sua interezza al sistema del testo unico

del 1948, comunque poi esso voglia essere apprezzato. Non diversamente merita di essere considerato il IV punto, che trae la sua ragion d'essere dal riferimento ai primi due punti, e per il resto neppure esaurientemente dispone.

Diversa sembra dover essere la considerazione nella quale si abbia a tenere il punto V, con la tabella allegata, in quanto con esso esclusivamente si provvede all'adeguamento del numero dei deputati di ciascuna circoscrizione all'attuale popolazione residente, in armonia con l'articolo 56 della Costituzione. Questo punto V, e la relativa tabella, nulla hanno a che fare con le questioni dei sistemi elettorali, e con il disposto dei quattro punti dianzi considerati. Si ritiene quindi di proporre l'abrogazione dei punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, recante modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, mantenendone in vigore il punto V con la tabella allegata.

Sottoponiamo questa nostra proposta di legge alla benevola attenzione degli onorevoli colleghi, confidando che su di essa, nell'ossequio alla volontà popolare manifestata il 7 giugno, si stabilirà un largo accordo, e si trarrà occasione per dare solenne conferma alla dignità e al prestigio della democrazia e del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, sono abrogati.